

N. R.G.N.R. 40904/2021
N. R.G.DIB. 9051/2023

N. 4616/2024 Reg. Sent.
Data Deposito
Data Irrevocabilità
N. Campione Penale
Redatta Scheda



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Tribunale penale di Roma
Sez 5[^] in composizione Collegiale
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, Terzo Collegio, composto dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Bonaventura	Presidente est.
Dott.ssa Elena Scozzarella	Giudice
Dott.ssa Petra Giunti	Giudice

all'udienza dell'08/04/2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED], elett.te dom.to c/o difensore di fiducia
Libero, assente
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Roma.

IMPUTATO

Come da foglio allegato;

4

PARTE CIVILE

[REDACTED]
in proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale di [REDACTED] rappresentati e difesi
dall'avv. [REDACTED]

Conclusioni delle parti:

PM: condanna alla pena di anni 5 di reclusione.

Difesa P.C.: come da note scritte depositate.

Difesa imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste, quantomeno ex art. 530, co. II c.p.p.; in
subordine attenuanti generiche, minimo della pena e benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 16 marzo 2023 il GUP, all'esito dell'udienza preliminare, ove si erano costituite parte civile le persone offese, disponeva il rinvio a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione Collegiale nei confronti di [REDACTED] per rispondere del reato a lui ascritto.

All'udienza del 19 settembre 2023, svoltasi nell'assenza dell'imputato, dichiarato aperto il dibattimento venivano ammettessi i mezzi di prova dichiarativi e documentali così come richiesti, limitando a 3 i testi della parte civile. Il PM produceva gli atti relativi all'incidente probatorio.

Il 15 febbraio 2024 si procedeva all'esame delle parti civili, [REDACTED]

[REDACTED] genitori della minore parte lesa, nonché dei testi Isp. [REDACTED] e Dott.ssa [REDACTED]

Sull'accordo delle parti il Tribunale acquisiva il file audio registrato dalla [REDACTED] unitamente alla trascrizione effettuata dalla P.G., e la relazione a firma della Dott.ssa [REDACTED] con il relativo DVD relativo all'audizione protetta della minore, datato 04/11/2021.

All'udienza dell'8 aprile 2024 venivano escussi i testi della parte civile, [REDACTED] ed il Tribunale acquisiva sull'accordo delle parti la relazione a firma di quest'ultimo. La parte civile depositava ulteriore documentazione, come da indice.

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili tutti gli atti del fascicolo, le parti venivano invitate a concludere e, esaurita la discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il Tribunale decideva come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, il Tribunale ritiene che le risultanze emerse consentano di pervenire ad un giudizio di responsabilità dell'odierno imputato, previa riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 609-*quater* c.p.

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia querela sporta da [REDACTED] e [REDACTED], genitori dell'odierna minore, parte lesa.

[REDACTED] in dibattimento ha riferito che il 19/10/2020, essendo in corso le elezioni del Comune di Roma, mentre gli altri due figli erano a scuola, era in compagnia della figlia [REDACTED] la cui scuola era chiusa per il seggio. Aveva notato dei comportamenti strani nella bambina, che lasciava trapelare l'esigenza di doverle raccontare qualcosa, tant'è che all'ora di pranzo in casa le si avvicinava per chiederle se, secondo lei, fosse *"una cosa bella che un grande abbraccia un bambino"*, per poi confessarle, alle sue richieste di chiarimenti, che si abbracciava con [REDACTED] ossia [REDACTED] loro vicino di casa, con il quale si abbracciava perché *"si volevano bene"* e che la riempiva di complimenti. Preoccupata, rinviava la prosecuzione del discorso a dopo pranzo e predisponendo il telefono in modalità registrazione senza che [REDACTED] se ne accorgesse. Apprendeva quindi dal racconto della figlia che i contatti con il vicino di casa si erano verificati durante il *lockdown*, quando, non potendo uscire, la piccola trascorreva almeno 30/40 minuti sul pianerottolo del piano con il monopattino; effettivamente lei ricordava di averlo visto spesso affacciarsi dalla porta e salutarla. [REDACTED] poi riferiva che in una occasione le aveva *"toccato il sederino"*, che le chiedeva di toccargli la pancia *"senti quanto sono magro"*, *"puoi toccarmi anche più giù"* e che *"forse gli ho visto il pisellino"*. Le diceva anche che l'uomo era in mutande con dei boxer aderenti e le ciabatte rosa con un cuore della moglie, e si tratteneva sempre vicino la porta di casa sua. Aggiungeva poi che spesso si baciavano, anche con la lingua, mimando anche il bacio, e tanto nonostante i suoi tentativi di rifiuto per timore dei contagi. Successivamente lo aveva

4

incontrato nuovamente nelle scale e le aveva chiesto nuovamente di baciare in bocca, facendo la faccia triste quando lei rifiutava motivo per cui la piccola lo aveva accontentato; anche in tal caso le sovveniva in mente che effettivamente lo incontravano spesso e con la scusa di aiutarla, mentre lei saliva con la figlia piccola, rimaneva solo con [REDACTED] era una persona gentile, aveva dato dei pasti e dei biscotti a [REDACTED] la quale sicuramente era entrata dentro la sua abitazione avendo riferito di aver visto il parquet e il pesce. Quindi, alle difficoltà di [REDACTED] nel proseguire il racconto, tanto da scoppiare a piangere, la rassicurava e alla sua richiesta le diceva che non si sarebbe mai aspettata da [REDACTED] tali comportamenti. Avvisato il marito, la piccola sempre in sua presenza, narrava i medesimi accadimenti anche al padre ed entrambi la abbracciavano e tranquillizzavano, dicendole che sarebbero stati lì per lei e che la avrebbero aiutata a dimenticare questa storia. Avevano quindi presentato denuncia e contattato la psicoterapeuta che segue [REDACTED] per un dsa, soprattutto discalculia; successivamente avendo la piccola manifestato degli atteggiamenti di chiusura, avendo espresso la volontà di dimenticare quanto le era stato fatto da [REDACTED] anche se non ci riusciva e ci stava male, avevano deciso di non pressarla. Comunque si era trasferiti, affittando una nuova casa in zona poco distante, per evitare i contatti con l'odierno imputato. [REDACTED] aveva anche manifestato preoccupazioni per la sorte del [REDACTED] Inoltre non aveva mai sospettato della genuinità del suo racconto della figlia, anche quando le aveva domandato "però se è tutta una bugia non ti arrabbi con me?", avendo riferito sempre il medesimo racconto.

[REDACTED] ha riferito a sua volta di aver avuto il racconto di [REDACTED] sia pure il giorno successivo, apprendendo delle attenzioni mostrate dal vicino di casa [REDACTED] durante il lockdown, quando giocava con il monopattino sul ballatoio/pianerottolo, il quale le diceva che era bella, carina, dolce, e con il quale spesso si abbracciava e dava baci con la lingua, e che in alcune occasioni l'aveva toccata sul sedere e si era fatto toccare sulla pancia e sotto l'ombelico. In tali occasioni l'uomo era sempre in mutande, anche se lui non l'aveva mai visto in tale abbigliamento anche perché la collocazione delle porte e la presenza di una rientranza ne impediva la vista. Inoltre la piccola incontrava [REDACTED] sulle scale, quando loro prendevano l'ascensore. Solo a posteriori si era reso conto che effettivamente ogni volta che arrivavano sotto casa, lui era presente e che ben poteva salutare la piccola senza farsi accorgere da loro, mentre lui parcheggiava l'auto. Non era riusciti ad avere altre notizie su ulteriori eventuali approcci in quanto, alle loro richieste in tal senso, la piccola entrava in crisi piangendo, motivo per cui soprassedevano comprendendo che [REDACTED] voleva solo dimenticare.

Agli atti inoltre risulta acquisita la registrazione operata dalla madre in occasione della prima narrazione operata dalla figlia riportante il medesimo narrato nonché la trascrizione operata dalla pg (v. annotazione del 26/10/2021 e deposizione operante [REDACTED])

Come riferito dalla [REDACTED] e come risulta sia dall'audio che dalla trascrizione, in quella sede [REDACTED] raccontava alla madre che l'anno precedente, durante il lockdown, in particolare nel periodo di Pasqua, quando andava con il monopattino sul pianerottolo, incontrava [REDACTED] il vicino di casa, con il quale si abbracciava perché "si volevano bene". L'uomo, che gli aveva offerto una bistecca e dei biscotti e al quale lei aveva regalato dei cioccolatini, le chiedeva di entrare in casa, di vedere quanto era magro e di toccargli la pancia. Le diceva "dai abbracciamoci [REDACTED] quando stavano soli sul ballatoio o vicino la porta di casa. In un'occasione le aveva anche toccato il sederino, episodio che più di tutti l'aveva stranita. Nel 2021, non passando più tanto tempo sul pianerottolo, era accaduto che una volta incontrandolo in prossimità delle scale le aveva chiesto di

baciario sulla bocca *"tanto tua madre non c'è lo facciamo"*, e sebbene gli avesse risposto di *"no, solo sulla guancia"*, alle sue insistenze *"con la lingua, come facciamo sempre"*, riferendosi agli episodi passati, credendo che ci sarebbe rimasto male, aveva ceduto e si erano abbracciati e baciati con la lingua. Quindi, alla madre che le ricordava l'età di [REDACTED], circa 60 anni, e la sua condizione di nonno, [REDACTED] compresa che l'uomo avesse più di 44 anni, ossia l'età della madre, iniziava a giustificarsi sul perché non le avesse raccontato nulla prima, rappresentando il timore che i genitori si arrabbiassero con lei o che facessero qualcosa di brutto a lui, come denunciarlo. Si vergognava, anche di parlarne con il padre ed aveva paura della sua reazione. Quindi chiariva che si era sentita strana e che non si aspettava tali atteggiamenti da parte di [REDACTED] interrogando la madre se anche lei avesse mai potuto immaginarlo. Piangendo, aggiungeva che forse una volta gli aveva *"visto il pisellino"*; quindi si bloccava, facendosi consolare dalla madre, ritrattando improvvisamente quanto dichiarando *"però se è tutta una bugia se tu ti arrabbia con me"*; e alle richieste di chiarimenti della madre, preoccupata che non fossero veri i racconti, *"è una bugia o è vero?"*, *"come mai ti è venuta in mente questa cosa del pisellino? Perché, se non te la ricordi o non te la ricordi proprio?"*, dopo un primo momento di incertezza e titubanza, in cui cercava rassicurazioni dalla madre chiedendole di non raccontare a nessuno quanto riferitole, alla sua insistenza *"qual è la cosa che ti ricordi che è proprio vera?"*, confermava la veridicità di quanto dettòle *"che ci abbracciavamo e che ci davamo i baci sulla lingua"*, *"quello è proprio vero"*, *"sono sicura. Adesso sì"*. Ascoltate le raccomandazioni della madre che la invitava raccontarle sempre qualunque atteggiamento che sentiva strano da parte di adulti e rassicuratala su tale richiesta, le confidava che durante il campeggio con la cugina [REDACTED] aveva disegnato degli uomini nudi e che aveva immaginato che lei e la cugina sarebbero anche abbracciate e bacciate, toccandosi. La conversazione si concludeva con la madre della minore che ribadiva le raccomandazioni già fatte in passato di non avvicinarsi alle porte di case altrui, né tantomeno di entrarvi e tentava di consolarla e calmarla, dicendole che non si sarebbe arrabbiata, che non doveva piangere, spiegandole nel contempo che quella che le aveva fatto il [REDACTED] era una cosa molto brutta e sbagliata.

La minore parte lesa, [REDACTED] sentita in audizione protetta il 04/11/2021 alla presenza della dott.ssa [REDACTED] (v. verbale e dvd agli atti) e successivamente in sede di incidente probatorio del 28/09/2022 (v. verbale e dvd agli atti), ha ripercorso in entrambe le occasioni i contatti avuti con l'odierno imputato nei termini che seguono.

Durante l'audizione protetta del 04/11/2021, [REDACTED] dopo aver riferito di essere nata a Roma il [REDACTED] di avere 9 anni e mezzo e di frequentare la quarta elementare nonché di avere un disturbo dell'apprendimento con specifico riferimento alla matematica, ha iniziato subito a raccontare gli approcci avuti con l'odierno imputato. In particolare ha riferito che il vicino di casa, di nome [REDACTED] alto come la psicologa che l'ascoltava, biondo, magro, con la pancia piatta, con la bocca rugosa e gli occhi marroni scuri, che viveva con la moglie, un cane e dei gatti, le chiedeva di essere baciato *"mi diceva se gli potevo dare un bacino"*, baciandola in bocca *"è successo pure che lui mi baciava in bocca con la lingua"*, nonché di essere toccato nella pancia anche per sentire i muscoli *"mi sono venuti gli addominali"* e pure nelle parti intime, cosa che lei aveva fatto toccandolo poco sopra *"una volta mi ha chiesto di toccargli la pancia e pure più sotto.... Sì... mi ha detto di toccare più sotto e io l'ho fatto .. il pisellino.... Un po più sopra del pisellino"*, una volta anche scoperto *"per sbaglio aveva il pisellino di fuori"*. Lui le aveva anche toccato il sedere, forse una volta e anche una volta la pancia. Quando le rivolgeva tali attenzioni, il vicino [REDACTED] indossava sempre solo le mutande e le ciabatte. Tali contatti erano accaduti quando lei era più

piccola, aveva 8 anni, nelle occasioni in cui da sola andava a casa sua abitando nello stesso palazzo, ovvero sulle scale quando nel rientrare a casa, la madre e la sorella prendevano l'ascensore e lei saliva a piedi. L'ultima volta si erano baciati in ascensore, settimane prima del racconto che aveva fatto alla madre. Non sapeva dire quante volte fossero accaduti tali episodi. Alle richieste dell'uomo non si era sentita "benissimo" ma neppure "stranissima", perché pensava che il bacio fosse una cosa bella. Inizialmente aveva deciso di non raccontare nulla ai genitori per timore che si arrabbiassero, tuttavia, un giorno, mentre stava guardando i cartoni animati, una storia triste, aveva avuto "un lampo di genio" e aveva confessato quando ricordava alla mamma. Solo mentre glieli narrava comprendeva che non era giusto, tanto che la mamma le aveva proibito di avvicinarsi ad [redacted] invitandola a raccontare quanto riferitole anche al padre e le aveva consigliato di parlare anche con [redacted] (la sua terapeuta), trattandosi di "una cosa grave", anche perché "poi è una persona che ha una figlia, una nipote, è una persona che ha sessant'anni". La minore, quindi, ha rappresentato di sentirsi ora meglio, manifestando peraltro preoccupazioni che la psicologa potesse pensare male di lei o rimanere turbata, nonché timore per eventuali conseguenze negative sull'uomo, ma anche timore che potesse ripetere le sue azioni ai danni di altre persone, ipotizzando che potesse soffrire di qualche disturbo "penso che lui non è che lo ha fatto solo a me e quindi penso che possa averlo fatto anche altre persone. Secondo me lui ha una malattia mentale e deve essere mandato in un posto dove la deve smettere".

In sede di incidente probatorio del 28/09/2022 [redacted] ha ripercorso analogamente la vicenda. Dopo aver risposto alle prime domande generiche sulla sua vita, ha iniziato a riferire su "questa persona che ha fatto delle cose brutte", identificandolo nell'ex vicino di casa, [redacted] che viveva nello stesso piano della loro vecchia casa, essendosi nel frattempo trasferita in altra abitazione. Era entrata in confidenza con il vicino, il quale le faceva i complimenti, le diceva che era bella, simpatica e dolce. Era anche entrata, qualche volta, dentro la sua abitazione, ma con la porta di ingresso aperta, per vedere la tv o gli animali, - aveva dei gatti, un cane e un pesce -. Di solito, mentre lei giocava sul pianerottolo con il monopattino, lui si affacciava e la chiamava, invitandola ad entrare, con lei che, una volta dentro, restava davanti a lui in prossimità della porta di ingresso a cui rivolgeva le spalle. Pur vivendo con la moglie, era spesso da solo in quanto la moglie lavorava, indossava sempre solo le mutande e le ciabatte, rosa con un tacchetto ed un cuore argentato, della moglie; solo in 2-3 occasioni aveva anche una maglietta. Più volte le aveva chiesto "sentimi la pancia e senti quanto sono dimagrito e senti più sotto", indicando la zona più in giù dell'ombelico. Le aveva chiesto anche dei baci con la lingua e, nonostante la sua ritrosia per timore di contagio, essendo periodo covid, e per timore che i suoi genitori si arrabbiassero, vedendo che ci restava male, lo accontentava. Di solito, poco dopo essere entrata, le chiedeva un bacio con la lingua e poi ne voleva altri; appena gli diceva "no solo uno perché devo rientrare", [redacted] iniziava a ad essere triste, così alla fine si convinceva a dargliene altri. I baci avvenivano più o meno ad occhi chiusi, mentre "io toccavo la sua lingua e lui toccava la mia". L'uomo poi l'abbracciava, la stringeva forte all'altezza delle braccia e le chiedeva di mettersi "più vicina, più vicina". Una volta le aveva toccato anche il sederino. Dopo le chiedeva di non raccontare niente a nessuno. Questi fatti erano accaduti almeno 10 o 11 volte. Inoltre, quando capitava di incontrarlo in compagnia dei suoi genitori, le mandava dei baci da lontano senza farsi vedere. L'ultimo approccio si era verificato prima delle vacanze estive del 2020. Nel successivo mese di ottobre aveva raccontato tutto ai genitori. Aveva deciso di confessare quanto accaduto perché sapeva che era una cosa brutta; come confermatole dai genitori che l'aveva elogiata per aver loro raccontato tutto, dicendole altresì che

4

comunque non l'avrebbero più fatta uscire da sola. Prima aveva raccontato tutto solo alla mamma e poi anche al padre; a dicembre lo aveva narrato anche ai nonni ed agli zii. Dopo la confessione si era sentita meglio, anche se vi erano state delle limitazioni: non prendeva più le scale, ma solo l'ascensore, non usciva più sul pianerottolo con il monopattino. Nelle volte in cui aveva rincontrato [redacted] si erano salutati con un "ciao" di sfuggita. Non sapeva se i genitori gli avessero parlato. Dopo aver narrato questi fatti, alla domanda se in quale occasione l'uomo fosse senza le mutande, [redacted] ha manifestato delle perplessità, dubitando anche della veridicità di quanto raccontato e manifestando la preoccupazione che quanto detto non fosse "vero niente, che non è successo niente, che non è vero, che ho detto una bugia". Ha quindi chiarito di aver avuto anche in precedenza dei dubbi, anche dopo il racconto ai genitori, quando ancora non aveva tale sensazione, ma che comunque in quel momento era sicura di quanto narrato. Quindi subito dopo ha confermato con sicurezza gli abbracci, i tocamenti di pancia e l'abbigliamento dell'uomo e, dopo aver ancora manifestato incertezze sui baci in bocca "bacio con la lingua non tanto", immediatamente dopo ha ribadito il racconto confermando di non aver più dubbio alcuno "sono sicura. Adesso sì". Inoltre in quel momento provava un "po' di felicità", perché ora lui non avrebbe potuto continuare a fare del male ad altri bambini indifesi.

Analogo racconto risulta poi operato da [redacted] alla sua psicologa psicoterapeuta dott. [redacted] e alla dott. [redacted]

La prima in dibattimento, dopo aver riferito di seguire la minore per un disturbo dell'apprendimento di tipo misto, ha precisato di aver saputo il 21.10.2021 dalla madre della piccola quanto accaduto, per cui, informatasi sulle modalità di ascolto in ipotesi di racconto della minore, quando l'aveva incontrata, tra fine ottobre e novembre del 2021, si era limitata ad ascoltare il suo racconto in parte verbale e in parte fattuale, essendosi la piccola interrotta per difficoltà nel narrare, senza intromettersi né farle domande. In particolare [redacted] le aveva riferito che durante il periodo del lockdown era solita giocare su questo ballatoio e in queste, circostanze, era venuta a contatto con il vicino [redacted]. Le aveva quindi inscenato principalmente tre condotte e segnatamente che l'uomo le aveva richiesto di toccare la pancia, che le aveva richiesto di scambiarsi un bacio in bocca e che le aveva toccato un gluteo. In quel momento la piccola era in uno stato emotivo particolare, in quanto cercava di assumere una distanza emotiva dal racconto manifestando anche una forte preoccupazione per le conseguenze che sarebbe derivata a questa persona, dicendo: "Noi ci vogliamo bene, noi ci vogliamo bene. Non voglio che gli succedano cose brutte". L'aveva rassicurata, dicendole che doveva solo dire la verità e che essendo ancora una bambina, sarebbero stati gli adulti a valutare la situazione e le conseguenze.

La seconda ha confermato analogamente il racconto e precisato che [redacted] aveva manifestato dubbi sulla veridicità di quanto narrato, qualche mese dopo, rappresentando nel contempo timore che potesse succedere qualcosa all'altra persona a cui lei voleva bene, sentendosi in colpa, in tal modo manifestando la riconducibilità del dubbio ad un senso di protezione per l'angoscia che le derivava dalle possibili conseguenze che sarebbero derivate dal suo racconto.

Tale essendo gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed emergendo l'accusa dai soli racconti della minore, va preliminarmente osservato che, nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, purché la stessa venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento

dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi (Cass. Pen., Sez. IV, Sent. del 18/10/2011, n. 44644). Analogamente appare anche legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra gli aspetti del narrato per i quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e quelli che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrati (Cas. Pen., Sez. III, Sent. del 18/10/2012, n. 3256), ossia purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (Cass. Pen., Sez. VI, Sent. del 19/03/2014, n. 20037).

Sul tema della attendibilità della persona offesa vittima di reati sessuali, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità (Cass. Pen., SS. UU, Sent. del 19/07/2012, n. 41461) ma, anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza (Cass. Pen., Sez. VI, Sent. del 27/03/2014, n. 27185; Cass. Pen., Sez. IV, Sent. del 24/01/2013, n. 6777). Egli deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza (Cass. Pen., Sez. IV, Sent. del 10/10/2006, n. 35984).

E tale valutazione deve operarsi anche nei confronti della parte lesa minorenni, anche se in tal caso occorre di norma operare un ulteriore accertamento sulla capacità a testimoniare, diretto cioè ad appurare se la persona minorenni sia in grado di percepire la realtà e riferire sui fatti di cui è a conoscenza senza influenze dovute a patologie, pur in presenza di una presunzione di capacità a deporre *ex art. 196, co.1 c.p.p.*, accertamento che risulta chiaramente distinto dalla valutazione di attendibilità, che riguarda, invece, la veridicità del narrato (Cass. Pen., Sez. III, Sent. del 26/11/2019, n. 15207), demandato al vaglio esclusivo del giudice di merito attraverso l'analisi delle condotte del teste, dell'esistenza di riscontri esterni e la valutazione di tutti quegli elementi che confermano la attendibilità estrinseca e intrinseca (Cass. Pen., n. 24264/2010; Cass. Pen., n. 6710/2021).

E nel caso di specie, già dal tenore delle dichiarazioni rese in sede di audizione emerge la piena capacità della minore che all'epoca aveva 9 e 10 anni, ossia una età in cui risulta raggiunta una sufficiente maturità cognitiva tale da consentire di riferire in termini corrispondenti quanto vissuto e percepito. Le due audizioni dimostrano appieno la buona capacità di ricordare i fatti, di comprendere ed esporre lessicalmente in modo appropriato e confacente all'età, di discriminare realtà e fantasia, e di riferire il ricordo in base alla propria esperienza, senza influenze suggestive. non si è mostrata compiacente, nel senso di conformarsi a ciò che si presuppone sia desiderato dall'interrogante, e neppure suggestionabile, ossia influenzabile, come si evince anche dalla spontaneità e dall'immediatezza delle risposte date e dall'urgenza di raccontare. In tutte e due

le occasioni ha quindi chiaramente dimostrato di possedere un adeguato senso critico e di valutazione della situazione, di non essere influenzata o influenzabile, né avere una ideazione o una propensione a fantasticare, denotando al contrario una stabile personalità, un adeguato grado di maturità in ragione dell'età ed in assenza di fattori inquinanti di tipo ambientale e familiare. Emerge pertanto l'integrità delle capacità della minore e quindi la sua idoneità mentale, in quanto capace di rendersi conto della realtà, dei comportamenti subiti, ed in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche.

In tal senso poi depone l'esito della consulenza tecnica fatta svolgere su incarico del PM dalla dott. [REDACTED] sulla persona della minore, diretta a verificare la capacità a testimoniare – che le linee guida della Carta di Noto IV raccomandano solo per i minori infradodicesenni con disposizione non vincolante per il Giudice – . la dott. [REDACTED] conclude affermando la piena idoneità mentale della minore, in quanto capace di rendersi conto della realtà, dei comportamenti subiti, ed in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche, in assenza di aspetti emotivi e psicologici generali e/o specifici che possano indirizzare il racconto della minore distorcendone il rapporto con la realtà esterna o con la corretta percezione della stessa, essendosi la stessa mostrata in possesso di capacità cognitive e funzioni psichiche di base compatibili con la competenza a rappresentarsi correttamente la realtà ed a riferirla adeguatamente in sede giudiziaria, ed in grado di produrre dichiarazioni sostanzialmente in possesso dei requisiti essenziali (ripetibilità, collocazione spazio-temporale, aderenza alla realtà, comprensione ed attribuzione di significato) per essere accolti in sede penale

Al riguardo, la dott.ssa [REDACTED] nella relazione a sua firma acquisita agli atti, ha chiarito che all'esito dell'audizione protetta della minore, della sottoposizione della stessa a colloqui e test psico-diagnostici (test di Rorschach e GSS2, ossia test proiettivo e di personalità volto a misurare il grado di sviluppo delle competenze cognitive generali della minore in relazione all'età cronologica, delle capacità mnemoniche e della resistenza a fattori di suggestionabilità) e della acquisizione del materiale testologico con la relativa valutazione dalla dott. [REDACTED] che segue [REDACTED] per un disturbo specifico dell'apprendimento (per la valutazione delle competenze cognitive della minore), ha concluso per un giudizio positivo della minore, affermandone la idoneità a rendere testimonianza, sia in senso generico che specifico sui fatti oggetto di procedimento. Ha asserito in particolare che l'aspetto di fragilità del profilo personologico della piccola, ossia la eccessiva permeabilità dell'apparato psichico, nella componente ideativa, agli stimoli di natura emotivo affettiva, non inficia la possibilità di effettuare un corretto esame di realtà, in quanto i processi di percezione e mediazione, alla base della lettura e traduzione del percetto, appaiono adeguati. [REDACTED] infatti presenta un profilo cognitivo di livello medio, con buone capacità logiche di sintesi, astrazione e concettualizzazione, in linea rispetto alla media per età, ed è apparsa in grado di comprendere appieno il significato delle domande poste dal Perito e di essere consapevole sulla sua figura, tanto da ricordare l'incontro anche a distanza di tempo, mostrando buona capacità di comprensione ed espressione ed un repertorio lessicale ampio e variato rispetto all'età cronologica. Si è mostrata in grado di orientarsi correttamente rispetto al parametro spaziale e temporale, nonché capace di mantenere un livello di attenzione e concentrazione adeguato anche a seguito di attese prolungate, nonché adeguatamente capace di resistere alla suggestione seppur emerga la progressiva tendenza a colmare la lacuna mnemonica con distorsioni e invenzioni. Peraltro superiori alla media le capacità mnemoniche, sia di tipo immediato, sia dopo un intervallo di tempo, seppur anche in questo caso possa essere soggetta in una certa misura ed in determinati contesti a

risentire delle problematiche di natura ansiosa. Ha dimostrato di saper distinguere i concetti di realtà e fantasia, così comprendendo il significato dei concetti di verità e bugia e la differenza tra gli stessi, proponendo esempi congrui e calzanti. Quanto alla idoneità della minore a rendere testimonianza specificamente sui fatti oggetto di causa la stessa resta confermata dalla modalità e reiterazione del racconto in termini conformi e senza contraddizioni, dalla scarsa esitazione nel produrre tale racconto, dallo stato d'animo essendo apparsa dispiaciuta nei confronti dell'uomo e invasa da senso di colpa, tanto da chiedere numerose volte il parere del consulente sulla gravità dei fatti e se fosse capitato anche a lei, dalla dimostrata comprensione dell'importanza di riferire quanto ricordava senza aggiungere dettagli o episodi non ricordati con precisione e dalla analoga comprensione del valore di dire la verità. Sotto il profilo emotivo affettivo, la minore poi apparsa pervasa da un profondo senso di colpa, che sembra sollecitare vissuti di svalutazione di sé, mostrando al momento della valutazione una condizione in cui faticava a gestire gli aspetti emotivo-affettivi, dando luogo ad un fenomeno di "inondamento emozionale", tipico di chi è sottoposto ad esperienze particolarmente sconvolgenti o perturbanti.

In udienza la dott.ssa [redacted] sollecitata dalle domande della difesa, ha ribadito la buona capacità della minore di orientarsi temporalmente e spazialmente, avendo approfondito la valutazione anche rispetto ad eventi diversi facenti parte della sua storia personale, rilevando che la minore aveva fornito un racconto lineare, coerente ed invariato anche a distanza di mesi; ha spiegato altresì che la minore presentava uno sviluppo psico sessuale e un interesse sessuale secondo un filo evolutivo fisiologico, considerato anche il contesto in cui viveva, e aveva parlato con la madre anche di altri momenti connotati sessualmente, quali i disegni di uomini nudi e i baci e i tocamenti con la cugina, avvenuti precedentemente, in un momento di grande turbamento, preoccupata di incorrere in una punizione; ha infine chiarito che i dubbi sulla veridicità di quanto narrato, non riproposti in sede di audizione protetta, rappresentavano modalità di difesa dall'angoscia di una esperienza così perturbante, dalla quale allontanarsi dicendo che forse non era successo nulla.

Del pari anche il Consulente Tecnico della difesa di Parte Civile, dott. Jacopo Bruni nella relazione a sua firma, che in allegato riporta la valutazione neuropsicologica alla data del 17.10.2023 a firma delle dott.sse [redacted] ha ribadito la piena capacità a testimoniare della parte lesa, già evidenziata dal consulente del PM, ritenendo congrua la metodologia scelta e i test selezionati, avendo la minore buona competenza dei processi di memoria, assenza di elementi confabulatori ed esistenti fragilità emotive, che permettono di ritenere che i "dubbi che verbalizza quando si avvicina a temi più difficili non sono dovuti a dispercezioni cognitive, manipolazioni o confabulazioni, ma hanno una matrice affettiva che serve a proteggerla ed allontanandola da quello stimolo troppo doloroso per essere gestito". Invero, la minore diventava insicura della sua memoria solo nel momento in cui raccontava fatti che per loro connotazione erano emotivamente più perturbanti, e in particolare quando il racconto verteva su tematiche legate alla sfera genitale. I dubbi di [redacted] sono riconducibili pertanto a processi causati o accentuati dal vissuto traumatico, quanto la memoria frammentata, che un evento traumatico causa, viene intaccata dal vissuto emotivo che diventa eccessivamente insostenibile per [redacted] e dal quale rifugge, rifugiandosi in quei fenomeni di negazione esternati: [redacted] quando non riesce a gestire sufficientemente bene l'emotività che accompagna certi fatti, tende a rifuggirne con fenomeni di negazione (o di disorganizzazione) che servono ad allontanarla e proteggerla dalle emozioni che la pervadono. Né può dubitarsi che le difficoltà di memoria sia imputabili ad aspetti

affettivi e non al funzionamento cognitivo, attesa la capacità mnemonica della minore in termini superiori alla media per età, come accertata con i test somministrati.

In dibattimento lo stesso dott. [REDACTED] ha ribadito le conclusioni riportate nel proprio elaborato, precisando di non aver proceduto alla osservazione diretta di [REDACTED] sia per non turbarla ulteriormente sia perché comunque si sarebbe tratta di una osservazione a distanza di tempo. Ha quindi ribadito le buone capacità cognitive della minore, richiamando gli esiti dei test somministrati dagli altri esperti ed evidenziato le difficoltà di [REDACTED] a gestire le emozioni molto forti, dalle quali tende ad allontanarsene, come attestato dal test di Rorschach, attivando un processo inconsapevole automatico di protezione per abbassare il livello di angoscia, ponendo in dubbio la sussistenza di quanto raccontato per bloccare le domande, quando il racconto virava su fatti agiti nell'area genitale.

Inoltre, non risultano patologie che possano aver influito sulla stessa. Invero, dalla valutazione neuropsicologica a firma della Dott.ssa [REDACTED] e dalla Dott.ssa [REDACTED] effettuata sulla minore, monitorata nel periodo settembre-ottobre 2023 (v. relazione del 17/10/2023), si riscontra un disturbo specifico misto dell'apprendimento, attivo sulle abilità numeriche e di calcolo (discalculia), sulla componente ortografica di scrittura (disortografia) e parzialmente compensato nella lettura (dislessia su base visiva) e nella componente grafica della scrittura (disgrafia), associato ad un disturbo attentivo e della coordinazione motoria, nonché difficoltà emotive sul versante internalizzante che necessitano di approfondimento psicodiagnostico e si suggerisce psicoterapia, ossia tutti aspetti diversi da quelli attinenti la percezione, la traduzione di quanto percepito, la memorizzazione e la comunicazione in termini corrispondenti.

Anche la dott.ssa [REDACTED] ha escluso qualsiasi incidenza del disturbo dell'apprendimento di cui soffre sulla sue capacità. Ha peraltro nel contempo rappresentato che [REDACTED] la quale è sempre stata una bambina con una sensibilità molto spiccata, e molto attenta al giudizio altrui, ha progressivamente nel tempo aumentato la sua base ansiosa e in particolar modo dall'ottobre del 2022 ha manifestato alcuni sintomi di natura depressiva, manifestando anche una sorta di dissociazione con dubbi su alcune cose per cercare di assumere una distanza dal vissuto, tant'è vero che ho segnalato sempre diverse volte ai genitori di avviare anche un percorso di supporto emotivo.

Resta quindi confermata la piena capacità a testimoniare della minore parte lesa, considerata persona dotata di intelligenza nella media, che secondo i due professionisti ha sempre conservato integre le capacità percettive, mnemoniche e rielaborative.

Né possono condividersi le osservazioni svolte dalla difesa dirette a minare la riscontrata capacità della minore a narrare logicamente i fatti e ad inficiare le dichiarazioni della stessa, a volte confondendo i piani della idoneità testimoniale con le valutazioni sulla attendibilità rimessa all'Autorità Giudiziaria. Al riguardo deve rilevarsi che i consulenti del PM e della parte civile hanno escluso ogni incidenza sulla capacità della minore del disturbo dell'apprendimento in quanto specifico in un'area non incidente sull'aspetto cognitivo della percezione, ricordo e comunicazione, hanno fornito una valida e pienamente credibile giustificazione dal punto di vista scientifico delle negazioni operate dalla minore nel corso dell'incidente probatorio quale strumento psichico di tutela da ricordi perturbanti, escludendo problematiche di natura cognitiva. Analogamente hanno chiarito la non incidenza dei pregressi interessi sessuali manifestati dalla minore, in quanto in linea con lo sviluppo psico fisico della minore nel contesto ambientale in cui viveva, il cui racconto alla madre si ricollega ad esigenze emotive della minore preoccupata di eventuali punizioni. Infine anche la discordanza temporale nella indicazione dell'ultimo episodio, asseritamente riferita poco prima e

poi a distanza di mesi dal racconto operato alla madre appare infondata, avendo la minore in sede di incidente probatorio poi corretto la indicazione in settimane prime ed avendo collocato l'evento nell'estate precedente la esternazione effettuata alla madre.

Quanto al profilo dell'attendibilità del narrato, va osservato che anche in materia di abusi sessuali ai danni di minori il potere valutativo del Giudice in ordine alla prova deve attenersi ai criteri comuni relativi all'attendibilità soggettiva del testimone ed oggettiva del narrato; tuttavia, in tale delicata materia, non può considerarsi sufficiente una valutazione che si riferisca unicamente all'intrinseca coerenza del racconto, senza tenere conto adeguatamente di tutte le circostanze concrete che possono influire sulla medesima. La valutazione della attendibilità soggettiva del giovane testimone deve essere desunta dalle sue caratteristiche personali, intellettive e dall'esistenza di motivi di rancore, di astio o di altri sentimenti verso l'accusato; l'attendibilità oggettiva del narrato deve essere colta dall'osservazione della genesi del racconto, dalla sua spontaneità, dalla coerenza interna, dalla specificità dei dettagli e, eventualmente, dalla sua corrispondenza rispetto ad ulteriore elementi acquisiti al processo, non senza tenere in precipua considerazione il più ampio contesto sociale, familiare ed ambientale al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di minarne la credibilità. Inoltre, la ricerca della verità in tale materia non segue la strada di una puntigliosa analisi delle differenze di dettaglio nelle narrazioni rese in più sedi dichiarative (con tutte le consequenziali differenze relative al contesto ed alle modalità con le quali sono rivolte le domande), ma occorre verificare la corrispondenza della struttura essenziale del corpo dichiarativo, dell'emergere o meno di indici di effettività esperienziale, del cogliere gli accenti di sincerità o, viceversa, del verificare la presenza o meno di fattori distorsivi mnestici o emotivi.

Ciò premesso, ritiene questo Collegio che le dichiarazioni della persona offesa risultino pienamente credibili.

Nessun dubbio sorge in merito alla credibilità soggettiva della giovane vittima, che non nutriva alcun motivo di astio o di rancore nei confronti dell'imputato, verso il quale viceversa provava dei sentimenti di simpatia ed amicizia, se non di affetto, tanto da accondiscendere alla sue richieste per non vederlo triste e successivamente da preoccuparsi per le sue sorti; ha poi reso un racconto pacato e privo di accentuazione dei toni accusatori, preciso, circostanziato logico e coerente oltre che privo di contraddizioni. Coerente appare anche l'atteggiamento inizialmente serbato dalla piccola, che al momento del disvelamento si trovava in stato di vergogna ed inadeguatezza, oltre che di angoscia, tanto da manifestare dubbi sulla veridicità di alcuni dettagli del suo narrato.

L'istruttoria dibattimentale, inoltre, ha permesso di ricostruire il contesto dei rapporti familiari e sociali in cui è maturata la presente vicenda processuale; proprio dall'analisi di tale condizione, ponendo attenzione anche alle particolari modalità di disvelamento degli abusi, è possibile escludere qualsivoglia intento calunnioso o strumentale della denuncia.

Invero, la minore ha rivelato gli abusi subito prima alla madre e il giorno dopo anche al padre fornendo una dinamica fattuale diretta, schietta e coerente nel tempo, ponendosi il dubbio circa l'opportunità di alcuni atteggiamenti tra adulti e bambini e, resasi conto della gravità, ha esternato preoccupazione per le conseguenze. La genuinità la si comprende anche dal percorso temporale fisiologicamente seguito da [REDACTED] la quale ha chiesto la non divulgazione di tali fatti, esternandoli invece quasi con urgenza alla Dott.ssa [REDACTED] in sede di audizione protetta, quando la denuncia era stata già presentata, consapevole della importanza delle sue dichiarazioni, dovendosi quindi escludere qualsivoglia condizionamento esterno, in assenza di interventi sul pro palato della minore

di fattori inquinanti etero indotti da altre figure familiari o meno.

Le modalità di rivelazione delle dichiarazioni primigenie sono inoltre fortemente indicative della attendibilità del racconto. La circostanza che [redacted] si sia confidata per la prima volta con la madre un giorno che era rimasta in casa, dopo aver visto un cartone animato triste, spinta dalla necessità di meglio comprendere se il rapporto instaurato con il vicino di casa fosse normale, prendendo così piena consapevolezza della gravità degli eventi, si spiega solo in ragione dell'assoluta genuinità del suo narrato.

Sono inoltre emersi precisi e numerosi elementi indicativi della attendibilità del racconto, come la narrazione delle emozioni provate, quali imbarazzo e paura per le conseguenze, sia personali – temendo la reazione dei genitori – sia sulla persona del [redacted] – in quanto preoccupata delle ripercussioni penali in caso di denuncia (financo chiedendo alla madre di non denunciare l'uomo e di non raccontare le sue confessioni - *“non gli fate niente, perché noi ci vogliamo bene, lui mi vuole tanto bene, è buono, siamo amici, mi vuole bene”*), e di sollievo una volta confessato gli eventi.

Il racconto della giovane persona offesa, preciso, circostanziato, coerente e congruente nella dinamica ed evoluzione dei fatti, infine, evoca sempre luoghi e circostanze ancorate ad oggettivi e precisi dati fattuali, quali il periodo del *lockdown*, il ballatoio del palazzo sul quale usciva a giocare con il monopattino, l'abitazione del [redacted] e, in particolare, l'uscio sul quale avvenivano i baci e gli sfioramenti, nonché lo stato fisico in cui si presentava (boxer e ciabatte), e le abitudini nel rapporto sentimentale e di vita quotidiana (*“ci abbracciavamo perché ci volevamo bene”*).

Inoltre lo stesso risulta confermato dalle dichiarazioni dei genitori che hanno ricordato la costante presenza del [redacted] e i saluti che l'uomo rivolgeva alla figlia.

La testimonianza è arricchita spesso dagli stati d'animo della persona offesa, che appaiono espressione spontanea e sincera del suo vissuto e ne rafforzano ulteriormente la credibilità: la narrazione del senso di inadeguatezza e di sconcerto per non riuscire a comprendere la convenienza delle condotte cui è stata sottoposta, nonché il limite nel riferire alcuni dettagli, al fine di attuare una difesa, costituiscono reazione emotiva che, considerata anche l'età della persona offesa appare assolutamente congrua e pertinente alla tipologia dei fatti narrati, e ne convalida la credibilità.

Né la sola costituzione di parte civile vale a minare di per sé sola la attendibilità della parte lesa, trattandosi di minore, in cui risultano costituiti parte civile i genitori, sicché deve escludersi la ricorrenza di una spinta di natura economica al racconto operato.

Deve pertanto ritenersi pienamente credibile il racconto della minore

Né elementi dissonanti emergono da quanto rappresentato in sede difensiva volta ad attestare un presunto coinvolgimento sessuale spiccato nella minore. Invero, a nulla rileva il dato sollecitato alla dott.ssa [redacted] circa lo sviluppo di un interesse alla nudità, in riferimento ai disegni di realizzati da [redacted] e agli immaginati contatti fisici con la cugina [redacted]. A tal proposito, la Dott.ssa [redacted] ha spiegato che tale interesse inizia dai tre anni e, di pari passo, anche quello psicosessuale, che va valutato nel caso specifico come uno sviluppo fisiologico, anche tenendo conto della presenza di due fratelli maschi. Il desiderio espresso dalla minore, che aveva raccontato *“mi immagino che ci abbracciamo, che ci tocchiamo e che ci diamo i bacetti”*, rientra nella normale evoluzione psicosessuale, atteso che tra i bambini ci può essere nei rapporti di grande amicizia un momento di forte interesse anche fisico e tali relazioni diventano anche un modo per scoprire il proprio corpo soprattutto in momenti di vacanza, come il campeggio. Inoltre, la medesima consulente sottolineava anche come queste dichiarazioni erano state rese da [redacted] durante un

momento di forte turbamento caratterizzato anche da uno spiccato senso di colpa verso la madre e dal timore di una punizione da parte sua.

Occorre, altresì, escludere la rilevanza dell'assunto difensivo sulla credibilità della minore, facendo leva sulla falsa rappresentazione di alcune circostanze, apparentemente ammessa da [REDACTED] stessa, che durante il racconto alla madre ed in sede di incidente probatorio aveva manifestato il timore che, quanto riferito, non fosse mai accaduto. Al contrario, anzitutto la stessa minore si correggeva nell'immediatezza, specificando in entrambe le deposizioni come fosse assolutamente sicura ("*sono sicura. Adesso sì*") di tutti gli episodi riferiti, comprensivi di abbracci, toccamenti e baci, anche con la lingua. Inoltre, come emerge dalle dichiarazioni dei consulenti, tale breve momento di incertezza quale elemento positivo di valutazione, riconducibile ad una sorta di difesa che la minore ha messo in atto in preda all'angoscia, desumibile dall'apertura progressiva con la madre, cui sentiva poi il bisogno di dire tutto, ad esempio anche della cacca sotto.

Alla stregua del superiore giudizio di piena attendibilità della parte lesa, deve ritenersi provata la responsabilità del prevenuto, non avendo peraltro questi, rimasto assente dal giudizio, fornito una diversa ricostruzione.

Gli atti descritti dalla minore, invero, integrano chiaramente gli estremi degli "atti sessuali", con ciò intendendosi quell'azione dotata di attitudine ad essere oggettivamente valutata, secondo canoni scientifici e culturali, come erotica, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell'agente. Tale valutazione oggettiva costituisce il necessario presupposto del diritto alla libertà sessuale dell'individuo, ne definisce anche contenuto e ampiezza, conformandone, ad un tempo, l'oggetto mediante l'incessante osmosi con la scienza ed i mutevoli costumi sociali. Secondo la scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica e in base al comune sentire, i genitali, i glutei ed il seno oggettivamente esprimono, più di ogni altra parte del corpo ed in modo più naturale, diretto ed esplicito, la sessualità. Il loro volontario toccamento esprime, con rara immediatezza, la natura "sessuale" del gesto, sicché, indipendentemente dalle intenzioni del suo autore (del tutto irrilevanti ai fini della sussistenza del reato), quando ciò avvenga senza il consenso di chi lo subisce o con l'inganno, viola il diritto dell'individuo di scegliere liberamente se (e con chi) condividere questa parte di sé (Cass. Pen., Sez. III, Sent. del 12/02/2014, n. 10248). Va perciò esclusa l'interpretazione secondo la quale la nozione di "atto sessuale" deve essere circoscritta ai soli toccamenti delle zone (immediatamente) erogene del corpo, con esclusione di tutte le altre, ma vanno escluse anche improprie dilatazioni dell'ambito di operatività della fattispecie penale contrarie alle condizioni di sviluppo sociale e culturale nel quale l'atto si colloca (Cass. Pen., Sez. III, Sent. del 26/11/2014, n. 964) La natura "sessuale" dell'atto (che preesiste, come detto, alle intenzioni dell'agente ma anche alla sensibilità della vittima) deve essere valutata secondo il significato sociale della condotta, avuto riguardo all'oggetto dei toccamenti, ma anche – quando ciò non sia sufficiente – al contesto in cui l'azione si svolge, ai rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte e ad ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo che sia oggettivamente e socialmente percepibile come tale.

E nella specie si è in presenza di tali atti, in ragione dei toccamenti su zone erogene e, segnatamente, sul sedere della persona offesa e, su induzione della stessa, sul basso ventre dell'imputato, nonché essendo stati reiterati abbracci molto intimi mentre l'uomo si trovava in mutande e baci, anche con la lingua, su richiesta del [REDACTED] che vinceva la iniziale ritrosia manifestando la propria tristezza.

Ed alla luce di simili ragioni e della spontanea adesione della piccola alle richieste dell'uomo l'ipotesi delittuosa contestata va riqualificata in quella di cui all'art. 609-*quater* c.p., che incrimina gli atti sessuali con minorenni, e tutela in particolare il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore stabilendo la sua assoluta intangibilità sessuale (per il minore di quattordici anni) e quella relativa (in particolari situazioni, per il minore di anni sedici nei confronti del soggetto attivo in relazione di parentela, cura o vigilanza con il minore stesso). Trattasi di reato configurabile in assenza di ogni pressione coercitiva e prescinde dalla violenza, e si connota come reato a forma libera, comprensivo di tutte le possibili forme di aggressione al minore, con esclusione dei fatti tipici di costrizione indicati dall'art. 609-*bis* c.p., ed ha natura istantanea, e non già abituale o permanente, in quanto si perfeziona con la realizzazione del fatto tipico, ossia con il compimento dell'atto sessuale che ne esaurisce l'offesa (Cass. Pen., Sez. III, Sent. del 05/07/2022, n. 25619).

D'altronde il delitto di violenza sessuale commessa ai danni di persona infraquattordicenne di cui agli artt. 609-*bis*, comma secondo, n. 1 e 609-*ter*, comma primo, n. 1 cod. pen., si distingue dalla fattispecie a forma libera di atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater*, cod. pen.) per la presenza di una condotta di induzione, ossia per l'esercizio di una subdola attività di persuasione e di pressione finalizzata a determinare il minore al compimento di atti sessuali che altrimenti non avrebbe compiuto (cass. Sez. 3, **Sentenza n. 17383 del 16/12/2014**), ossia per l'attività di persuasione del minore succube e passivamente tollerante, che manca nel reato disciplinato dall'art. 609-*quater* cod. pen., nel quale il consenso del minore è viziato dalla condizione di inferiorità dovuta all'età (Cass. pen. Sez. 3 - , **Sentenza n. 44530 del 17/05/2018**).

Nel caso di specie, deve ritenersi che l'adesione spontanea della minore alle richieste dell'uomo, pur in alcune casi insistenti, atteso il manifestato legame affettivo con l'uomo che appare correlato più che a modalità subdole di persuasione e pressione ad un mero approfittamento della ingenuità della minore, non ancora in grado di comprendere il disvalore delle condotte proposte, ritenute in ragione proprio della condizione di inferiorità dovuta all'età solo una semplice modalità di esternazione dell'affetto e dell'amicizia che si era instaurata. Tanto è vero che solo successivamente la bambina, pur rendendosi conto della problematicità delle condotte poste in essere dal [REDACTED] prendeva piena coscienza della gravità delle stesse nel corso del colloquio con la madre.

La natura degli atti sessuali e la reiterazione degli stessi non consente chiaramente la possibilità di riconoscere l'ipotesi di minore gravità della medesima fattispecie. Invero, la reiterazione di rapporti sessuali è sintomatica dell'intensità del dolo in capo all'imputato ed è espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto (Cass. Pen., Sez. III, Sent. del 06/03/2023, n. 9195). Né può in alcun modo dubitarsi sull'ignoranza del [REDACTED] in ordine all'età della bambina, conoscendo la stessa e la famiglia da anni atteso il rapporto di vicinato, dato peraltro immediatamente percepibile da un mero incontro con la medesima. Del pari l'entità del danno conseguente alla condotta, descritta dalla dott.ssa [REDACTED] rileva ai fini della esclusione dell'ipotesi lieve.

Quanto alla determinazione della pena, concesse le circostanze attenuanti generiche al fine di meglio adeguare la pena al fatto, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p. in relazione alla gravità del fatto, alla reiterazione della condotta, nonché alla personalità dell'imputato, incensurato, si stima equa la pena di anni cinque di reclusione. In ragione delle conseguenze psichiche patite dalla minore e del trasferimento che l'intera famiglia ha dovuto subire, dovendo vendere l'immobile al fine di allontanarsi dall'abitazione del prevenuto, l'imputato deve essere condannato anche al risarcimento in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, pari al danno morale e al disagio conseguente al cambiamento di vita di tutta la famiglia, nella misura di cui al dispositivo.

Alla condanna consegue quella alle spese processuali ed alle pene accessorie come da dispositivo.

Vista la complessità della vicenda processuale viene determinato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara [redacted] colpevole del reato continuato a lui ascritto e, riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 609-*quater* ultimo comma c.p., concesse le attenuanti generiche prevalenti, lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p. dichiara [redacted] interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visto l'art. 309-*nonies*, comma I n. 2 e comma II c.p. dichiara [redacted] interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno e interdetto in perpetuo da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Visto l'art. 609-*nonies*, comma III c.p. applica nei confronti di [redacted] dopo l'esecuzione della pena e per la durata di un anno, la misura di sicurezza del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente da minori, del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori, con obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p. condanna [redacted] al risarcimento dei danni in favore delle parti civili [redacted] costituite in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale, danni da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.

Condanna [redacted] al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 30.000,00 in favore delle parti civili costituite in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale.

Determina in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 04/06/2024

Il Funzionario Addetto UPP
Dott.ssa Beatrice Squadrilli

Il Presidente est.